



## TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

# Art. 184

## Cessione di merci in temporanea importazione

Le merci temporaneamente importate ed i prodotti derivati dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176 a cui le stesse siano state assoggettate, possono formare oggetto di cessione, da autorizzarsi dal capo della circoscrizione doganale, a condizione che il cessionario assuma tutti gli obblighi già imposti al cedente. Nei confronti del cessionario si applicano le disposizioni dell'art. 182; la cauzione eventualmente prestata dal cedente viene svincolata.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Atto          | Testo unico in materia doganale                                |
| Estremi       | Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 |
| Titolo        | IV — Le destinazioni doganali                                  |
| Capo          | VI — Importazione ed esportazione temporanea                   |
| Sezione       | Prima — Importazione temporanea e successiva riesportazione    |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973                           |

#### Fonte del testo: Normattiva

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-184-cessione-di-merci-in-temporanea-importazione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it